



Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit



**Posizione del Comitato Emas-Ecolabel sugli obiettivi di
raccolta differenziata degli RSU**

Approvata dalla Sezione EMAS del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit
in data 13 settembre 2012

Posizione del Comitato Emas-Ecolabel sugli obiettivi di raccolta differenziata degli RSU

La normativa in materia di rifiuti attualmente in vigore, il D.Lgs n. 152/2006, parte quarta, articoli da 177 a 238, prevede la definizione da parte delle Regioni degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) (art. 200), cui viene demandato il compito di organizzare il servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso un apposito piano d'ambito.

Gli obiettivi minimi di raccolta differenziata che devono essere garantiti all'interno di ogni ambito territoriale ottimale sono stabiliti dall'articolo 205 del D.Lgs 152/2006 e dal successivo comma 1108 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Si riportano di seguito gli obiettivi minimi relativi agli anni 2011 e 2012 come definiti dalle due norme:

- almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011 (Legge Finanziaria 2007);
- almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012 (D.Lgs 152/2006).

Il successivo D.Lgs. 205/2010 di integrazione del D.Lgs. 152/2006 (art. 205 commi 1-bis e 1-ter) ha previsto che nel caso non sia possibile, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, raggiungere i suddetti obiettivi di raccolta differenziata, il Comune può chiedere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una deroga. Il Ministero può autorizzare tale deroga previa stipula di un accordo di programma con la Regione e gli Enti Locali interessati nel quale sono definite, tra le altre, le modalità con cui il Comune richiedente intende raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata, la percentuale di raccolta differenziata che il Comune si obbliga ad effettuare, specifici obblighi a carico del Comune e le modalità di accertamento dei suddetti obblighi.

Tutto ciò premesso, questo Comitato delibera che,

1) laddove la responsabilità sia solo in capo al Comune (che si può avvalere anche di fornitori di servizi):

- la registrazione EMAS venga concessa o rinnovata solo a quei Comuni che al 31 dicembre 2012 conseguono l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata degli RSU come fissato dal D.Lgs n. 152/2006;
- in ogni caso, dopo il 31 dicembre 2012, per ottenere e per mantenere la registrazione EMAS dovranno essere rispettati gli obiettivi previsti dagli articoli 1108 e 1109 della summenzionata Legge Finanziaria 2007 e dal D.Lgs n. 152/2006.

Nel caso in cui non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Comune può ottenere e mantenere la registrazione unicamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che il Comune abbia ottenuto la deroga a seguito di stipula del relativo accordo di programma ai sensi del suddetto comma 1 bis dell'articolo 205 del D.Lgs. 152/2006. In tal caso, nell'ambito dello svolgimento delle attività di convalida, il Verificatore Ambientale, anche in occasione di ciascuna delle verifiche di mantenimento annuali sino al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, dovrà verificare lo stato di avanzamento delle azioni e/o degli interventi di adeguamento contenuti nel suddetto accordo di programma;

oppure

- che il Comune abbia inoltrato regolare richiesta di deroga al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ma la prevista procedura non sia stata attivata. In tal caso, il Comune dovrà predisporre un piano di interventi volto al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti per legge. Nell'ambito dello svolgimento delle attività di convalida, il Verificatore Ambientale dovrà assicurare che tale piano risulti adeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e sia supportato da idonee risorse. Lo stato di avanzamento del piano dovrà inoltre essere oggetto di verifica anche in occasione di ciascuna delle verifiche di mantenimento annuali sino al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa;

- in entrambi i casi, che la DA evidenzi in maniera chiara e inequivocabile il mancato rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata descrivendo altresì gli interventi di adeguamento e dettagliando opportuni traguardi quantificati. Negli aggiornamenti della DA dovrà essere altresì descritto in maniera chiara l'effettivo stato di avanzamento degli interventi/azioni.

Il Comitato si riserva in ogni caso di procedere alla sospensione della registrazione nel caso in cui, dalle risultanze delle attività di sorveglianza da parte del Verificatore o da altre fonti informative, dovesse risultare il mancato raggiungimento dei traguardi per cause che non siano imputabili a forza maggiore.

2) laddove la responsabilità ricada su un soggetto diverso dalla Amministrazione Comunale (ad esempio: Soggetto Gestore di ATO, Comunità montana, Provincia e/o simili) la Registrazione EMAS venga concessa o rinnovata a quelle Pubbliche Amministrazioni in cui si riscontri:

- che siano state predisposte tutte le misure, di competenza comunale, necessarie all'effettuazione della RD, compresa la realizzazione di eventuali infrastrutture;
- che ci sia l'evidenza oggettiva dell'impegno dell'Amministrazione nella sensibilizzazione della cittadinanza sulla raccolta differenziata;
- che ci sia l'evidenza oggettiva dell'attivazione di strumenti tramite i quali monitorare l'efficacia della RD;
- in caso di criticità, la capacità da parte della Pubblica Amministrazione di attivare opportune azioni sull'Ente Gestore in virtù di quanto stabilito nelle convenzioni.